



Comune di Terrasini

Area IV – Vigilanza

Corpo di Polizia Municipale

C.F. 80022310827 P.IVA: 00643580822

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA VIABILITÀ POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI DA ESPERIRSI MEDIANTE RDO SUL MEPA - DURATA: ANNI 3 (TRE) DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO.

Art. 1. – Oggetto.

La concessione del servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali sulle aree e le strade di proprietà comunale, o comunque rientranti nella competenza gestionale del Comune di Terrasini interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

In particolare il servizio consiste nell'attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- **aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;**
- **recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;**
- **ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.**

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dalla sede stradale di sedime, di materiali residui e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Art. 2 - Descrizione del servizio.

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e della viabilità post incidente mediante pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, nonché il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse sulle aree e le strade di proprietà comunale, o comunque rientranti nella competenza gestionale del Comune di Terrasini, nelle quali si siano verificati incidenti stradali.

Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- attivazione di una Centrale Operativa dotata di numero telefonico verde gratuito per tutti coloro che hanno la necessità di contattarla, che risponda h 24, per 365 giorni l'anno e che funzioni da presidio telefonico a cui la Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell'Ente, potranno segnalare tutti gli eventi che abbiano compromesso la normale transitabilità della rete stradale COMUNALE;
- posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente

Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc., per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordonate stradali, alberature, ecc.);

- pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, anche privi di individuazione del responsabile;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze, comprensivo, qualora espressamente richiesto, in relazione al contesto, il ripristino dei manufatti danneggiati.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

"Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno", presidio telefonico a cui la Polizia Municipale di Terrasini, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell'Ente potranno segnalare tutti gli eventi che hanno compromesso la normale transitabilità della rete stradale comunale;

I "intervento standard", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;

II "interventi con perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;

III "interventi rilevanti" ossia gli interventi che per la qualità e/o quantità dei rifiuti presenti richiedono bonifica del sito oggetto dello sversamento.

IV "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi di cui al punto 2 e gli interventi di cui al punto 3, a condizione che la perdita di carico non riguardi rifiuti classificabili come speciali o pericolosi, da eseguirsi normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. I costi, pertanto, rimarranno ad esclusivo carico della ditta interveniente;

Art. 3 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio.

L'affidamento in concessione avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di affidamento della concessione del servizio mediante sottoscrizione di scrittura privata tra il Comune di Terrasini e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza. Il concessionario è comunque onerato a garantire la continuità della concessione del servizio affidato fino alla individuazione di un nuovo concessionario dei servizi dopo la scadenza del periodo indicato.

Ai sensi delle vigenti norme del codice dei contratti, nella concessione di servizi la contro-prestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Ai fini della individuazione della soglia del contratto per la quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., nonché per la stipula della scrittura privata, il valore presunto complessivo e indicativo del servizio, stimato sulla base della sinistrosità negli anni 2021-2022-2023 e dei compensi effettivamente elargiti dalla compagnie assicuratrici al precedente concessionario, è quantificato, per la durata dell'affidamento, in **Euro 30.000,00** al netto dell'IVA.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non

è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI).

Art.4 – Delega al concessionario

Il servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onere né a carico del Comune di Terrasini né a carico dei cittadini. I costi relativi al servizio dovranno essere sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti ed a cui può essere ricondotta la responsabilità del sinistro stradale.

Il corrispettivo del servizio, ai sensi dall'articolo 2 lett. c) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023, infatti, "consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo" ed è dato dalla cessione, da parte dell'Ente a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento, dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggiati. Il comune di Terrasini, proprietario / competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega al concessionario del servizio per:

1. agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex art. 2054 C.C.;
2. denunciare alle competenti Compagnie di Assicurazione R.C.A. l'avvenuto sinistro;
3. richiederne e trattarne la liquidazione;
4. sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
5. richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri verificatisi sulle strade di propria competenza;
6. incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione si impegna, altresì, a comunicare all'Impresa concessionaria, i dati di cui dispone relativi al sinistro stradale o altro evento e ai veicoli coinvolti.

Il comune di Terrasini provvederà a sottoscrivere la delega appositamente predisposta in concomitanza con la sottoscrizione del Contratto che regola la concessione del servizio. I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, come indicati all'art.2 non potranno comunque essere addebitati all'Amministrazione e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento. In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto all'Amministrazione, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, l'Ente surrogherà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso **i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli cui sia addebitata la responsabilità dell'incidente (art. 1201 c.c.)**.

Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti delle compagnie assicuratrici dei veicoli. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Stazione Appaltante qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio.

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e loro pertinenze di proprietà del Comune di Terrasini o comunque rientranti nella competenza gestionale del Comune di Terrasini, interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulitura, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi.

La gara per la concessione del servizio in oggetto sarà aggiudicata, attraverso procedura

di presentazione di preventivo-offerta da esperirsi sul MEPA di CONSIP mediante RDO, agli operatori che hanno aderito alla manifestazione d'interesse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che è ravvisabile nell'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" e delle relative capacità organizzative. L'Amministrazione precedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzeranno un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione precedente.

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione. Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione oggettiva, dei criteri indicati nella tabella sotto riportata:

CRITERI	Sub	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO
A) Organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio di ripristino post-incidente. (PESO MAX= punti 35)	A.1	Personale operativo e aziendale impiegato nella gestione del servizio di ripristino (da comprovare mediante documentazione specifica e non mediante autocertificazione) Max 15 punti	> Da 1 a 5 = punti 4 > Da 6 a 10 = punti 8 > Da 11 a 15 = punti 12 > Oltre 15 = punti 15
	A.2	Numero linee telefoniche riservate nel caso di guasti e/o interruzioni al numero verde principale. Max 5 punti	> Da 1 a 10 = 1 punto > da 11 a 25 = 2 punti > da 26 a 50 = 4 punti > oltre 50 = 5 punti
	A.3	Misure di sicurezza, dispositivi di protezione, attrezzature e materiali in dotazione ed utilizzati dal personale operativo che effettua gli interventi di bonifica. (da illustrare dettagliatamente) Max 15 punti	> Scarse: punti 0; > Mediocri: punti 3; > Sufficiente: punti 6; > Discreta: punti 9; > Molto Buone: punti 12; > Eccellenti: punti 15;
B) Procedure di gestione dei rifiuti. (PESO MAX = punti 10)	B	Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni di smaltimento. <i>(Criteri da illustrare dettagliatamente):</i> - Valutazione dell'efficacia delle procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti, a garanzia della tracciabilità delle operazioni; - Individuazione dei siti che potranno essere utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti raccolti, funzionali alla rete viaria oggetto della concessione .	Max punti 10

C) Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio. (PESO MAX= punti 10)	C	Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie, sulle modalità di quantificazione dei costi o dichiarazione unilaterale dell'operatore economico.	Max punti 10
D) Struttura Operativa principale. (PESO MAX= punti 10)	D	Numero di mezzi disponibili presso la struttura operativa con sede nel Comune di Terrasini deputati ed autorizzati ad effettuare gli interventi di ripristino post incidente.	Max punti 10
E) Numero di Strutture Operative a sostegno della Struttura Operativa principale. (PESO MAX= punti 10)	E	Numero di mezzi disponibili presso le strutture operative con sede entro 60 minuti dal Comune di Terrasini, deputati ed autorizzati ad effettuare gli interventi di ripristino post incidente a sostegno della Struttura Operativa Principale (la tempistica di intervento dovrà essere comprovata mediante l'uso di fermo immagine di Google Maps che individuino come punto di partenza la sede esatta della Struttura Operativa e come punto di arrivo la sede del Comune di Terrasini).	Max punti 10
F) Carta dei servizi del concessionario (PESO MAX= 5 PUNTI)	F	Valutazione qualità della carta dei servizi prodotta	> Scarsa: punti 0; > Mediocre: punti 1; > Sufficiente: punti 2; > Discreta: punti 3; > Molto Buona: punti 4; > Eccellente: punti 5;
G) Prestazioni aggiuntive (PESO MAX= 20 PUNTI)	G.1	G1) Servizio di recupero e smaltimento di veicoli in evidente stato di abbandono.	Max Punti 5
	G.2	G2) Interventi di ripristino delle pertinenze stradali danneggiate da incidenti in tutti i casi in cui sia identificato il danneggiante	Max punti 5
	G.3	G3) Altro servizio e/o fornitura sempre a titolo gratuito per la stazione appaltante ed attinente la viabilità e/o il miglioramento dei servizi resi dall'Ente in tale settore	Max punti 10

Con riferimento all'insieme A) "Organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio di ripristino post-incidente", la dichiarazione dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante la disponibilità del presidio telefonico, nonché il numero specifico e le competenze delle unità/risorse dichiarate.

Con riferimento all'insieme C) "Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio", si specifica che il punteggio è attribuito:

- sia agli eventuali contratti/accordi prodotti da ciascun partecipante e sarà proporzionale al valore della compagnia assicurativa (in termini di numero di assicurati RCA) secondo quanto riportato dall'ANIA (Massimo punteggio per contratti/accordi con la Compagnia assicurativa con maggior numero di assicurati. *Le altre avranno un punteggio proporzionalmente ridotto ed approssimato o per difetto (per decimali da 0,01 a 0,50) oppure per eccesso (decimali da 0,51 a 0,99);*
- sia all'impegno unilaterale assunto e dichiarato dall'operatore economico che è tenuto ad indicare il costo medio standard per intervento di bonifica tipo (es. valore

del rimborso standard ed eventualmente aggiuntivo per ogni metro quadro di bonifica stradale eseguita in aggiunta al valore standard) richiesto alle compagnie assicuratrici. Il punteggio sarà attribuito in relazione all'importo. Punteggio maggiore al valore più basso secondo parametrazione proporzionale in relazione ai dati forniti; Con riferimento all'insieme **D)** "Numero mezzi disponibili presso struttura operativa con sede nel Comune di Terrasini" ed **E)** "Numero di mezzi disponibili presso le strutture operative con sede entro 60 minuti dal Comune di Terrasini", si specifica che: i mezzi dovranno essere nella disponibilità dei soggetti giuridici deputati alla materiale attività di pulitura della sede stradale; a tal fine dovrà essere indicato, pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero, la ragione sociale, la sede legale con via e numero civico, la targa del veicolo ed allegare copia del relativo libretto di circolazione.

Il punteggio verrà attribuito come segue: la ditta *partecipante con la disponibilità del più alto numero di mezzi avrà il punteggio di 10; le altre avranno un punteggio proporzionalmente ridotto ed approssimato o per difetto (per decimali da 0,01 a 0,50) oppure per eccesso (decimali da 0,51 a 0,99).*

A scopo meramente esemplificativo: soggetto A numero di mezzi 2, soggetto B numero mezzi 3, soggetto C numero di mezzi 4. Al soggetto C verrà assegnato il punteggio di 10 ($10:4=2,5$), al soggetto B il punteggio di 7 ($2,5 \times 3 = 7,5$ approssimato per difetto =7) ed al soggetto A il punteggio di 5 ($2,5 \times 2 = 5$).

Altro esempio: soggetto A numero mezzi 2, soggetto B numero mezzi 3, soggetto C numero mezzi 1. Al soggetto B verrà assegnato il punteggio di 10 ($10:3=3,33$) al soggetto A il punteggio di 7 ($3,33 \times 2 = 6,66$ approssimato per eccesso =7) al soggetto C il punteggio di 3 ($3,33 \times 1 = 3,33$ approssimato per difetto =3).

Con riferimento all'insieme **G** "Prestazioni Aggiuntive", si specifica che i criteri **G1)** e **G2)** sono del tipo ON/OFF, ed in quanto attività accessorie è prevista la facoltà di subappalto secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 36/2023; mentre con riferimento al criterio **G3)**, l'ulteriore servizio/fornitura aggiuntivo/a offerto/a sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione; e gli operatori economici potranno offrire un solo tipo di servizio/fornitura.

Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative.

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse e riconducibili, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme o non regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di Euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o per sone nell'esecuzione del servizio.

Art. 8 - Cauzione definitiva.

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione attraverso scrittura privata avente ad oggetto l'affidamento della concessione del servizio *de quo*, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.36/2023 s.m.i..

La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all'art.3 del presente Capitolato. Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario.

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in un tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente strada - le. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo e-mail all'Ente stesso l'avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

- **30 minuti** per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
- **45 minuti** per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono. Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Il concessionario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente Capitolato e come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della Carta dei servizi proposta in fase di gara e contrattualmente vincolante.

La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

La "Carta dei servizi" dovrà comunque avere un contenuto minimo, quale:

- fornire i recapiti dei responsabili del servizio, della ditta e del comune;
- descrivere il servizio che verrà offerto agli utenti;
- definire i suoi doveri nei confronti dell'utenza;
- prevedere meccanismi per la presentazione di reclami;
- descrivere il codice di comportamento che il personale incaricato della bonifica e messa in sicurezza, dovrà rispettare;
- fornire l'informatica sull'uso dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR Privacy n. 2016/679);
- prevedere penali da versare all'utenza in caso di disservizi, comportamenti scorretti o danni arrecati all'utenza.

La carta dei servizi dovrà essere inoltre consegnata al Comune perché possa pubblicarla sul proprio sito istituzionale, dovrà essere pubblicata sul sito della concessionaria e dovrà essere stampata e messa a disposizione dell'utenza presso gli Uffici Comunali.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare controlli e verifiche dirette ad appurare l'effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto della normativa e di quant'altro contrattualmente stabilito.

La Carta dei servizi dovrà essere presentata all'atto della partecipazione alla gara. La stessa farà parte integrante del contratto di concessione dei servizi.

Art. 10- Obblighi in materia di tutela ambientale.

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

A tal fine, l'impresa che risulterà aggiudicataria si impegna a rendere operativo ed in regola con tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento della attività di ripristino post incidente, almeno una delle strutture indicate, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione di comunicazione della graduatoria superati i quali si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e allo scorrimento al secondo classificato.

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 11 - Obblighi verso il personale dipendente.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, e di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 12 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario - appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il **Comune di Terrasini, Direzione V - Polizia Municipale Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica**, in qualità di titolare (con sede legale in Corso Umberto I, n. 134 e sede operativa in via A. De Gasperi, n. 27, Cap. 93100, Terrasini (PA); e-mail:polizia.municipale@comune.terrasini.pa.it; PEC:poliziamunicipaleterrasini@pec.it; Centrale Polizia Municipale: 091.8619700 quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione

del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è **Comune di Terrasini, Area IV – Vigilaza – Corpo di Polizia Municipale, nella persona del Funzionario designato Dr. Giovanni Cicala** in qualità di titolare (con sede legale in piazza Falcone e Borsellino n. 1 e sede operativa in via papa Giovanni XXIII n. 59, Cap. **90049**, Terrasini(PA); e-mail: comando.pm@comune.Terrasini.it; PEC: protocollo@pec.comune.Terrasini.it;

Centrale Polizia Municipale: 091.8619700.

Con la partecipazione alla procedura e a seguito dell'aggiudicazione con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere

riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 14 - Obblighi della Stazione Appaltante.

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna inoltre a:

- emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;
- trasmettere al concessionario l'elenco delle strade di competenza.

Art. 15 - Controlli e penali.

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale di Polizia Municipale intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, l'Ente applicherà una penale di Euro 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Inoltre, al fine di garantire all'attività svolta la massima trasparenza, il concessionario dovrà assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- documentazione fotografica.

Art. 16 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto.

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda ad altri soggetti la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune

è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e prima meglio indicati è disposta: la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente.

La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche per i movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione.

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 19 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Terrasini.

Art. 20 - Accettazione delle condizioni.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato d'oneri, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341cc.

1. L'operatore economico concorrente inoltre dichiara di accettare il patto d'integrità approvato dal Comune di Terrasini (PA): "PRESA D'ATTO E RATIFICA PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI TERRASINI" approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 59 del 27.05.2022. Con tale accettazione l'Impresa affidataria espressamente ed in modo solenne s'impegna:

- a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione

di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

La ditta inoltre, in ordine a quanto previsto nel vigente PTPCT del Comune di Terrasini, deve non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Terrasini nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Terrasini, li 02.02.2026

**IL COMANDANTE DELLA P.M.
Dott. Giovanni Cicala**